



ESTRATTO DI DECRETO DI CITAZIONE

LE PARTI LESE, DI TESTIMONI, DI PERITI O DI INTERPRETI pel dibattimento

Noi Avv. *Ant. Zapella* *Pupin*

alla Corte di Cassazione

~~A richiesta del Pubblico Ministero~~

ordiniamo di citarsi l. part. les., i testimon., i perit. ed interpret. appresso indicati a comparire personalmente innanzi quest.

Alta Corte in Roma nella sala d'udienza posta in

via N. nel giorno *4 Febbraio* 1925

alle ore *15* meridiane dovendo essere intes. nella causa penale a carico di

imputato di *[Signature]* con diffidamento che non comparendo incorrerà nelle pene stabilite dagli art. 394 e 395 C. p. p. e 210 C. p.

ELENCO DELLE PARTI LESE, DEI TESTIMONI, PERITI ED INTERPRETI

Altrio hij:

Avvatore Luigi Albuchini

Papa Carlo 71

Roma, li *4-1-* 1925

IL CANCELLIERE

IL

[Signature]

[Signature]

N. Reg. Gen.

Art. 394 Cod. proc. pen. « Il testimone, perito o interprete, non compare se non abbia dimostrato un legittimo impedimento, può essere per ordine del giudice, accompagnato all'udienza dagli agenti della forza pubblica, e in ogni caso condannato a pagare all'erario una somma da venti a cento lire: inoltre è sempre condannato nelle spese della sospensione a cui abbia dato causa. Le condanne possono essere revocate se il testimone, perito o interprete comparisce al dibattimento, o se, entro tre giorni dalla notificazione dell'ordinanza di condanna, presentandosi al presidente o al pretore, dimostri un legittimo impedimento continuato per tutta la durata del dibattimento. »

Art. 394 C. p. p. « Se il giudice delegato verifica non sussistere o non essere legittimo l'impedimento addotto dal perito o testimone, ne informa tosto l'autorità delegante, la quale può ordinare i provvedimenti stabiliti nella prima parte dell'articolo 394 ponendo inoltre a carico del perito o testimone le spese del trasferimento del giudice, del cancelliere, e delle altre persone intervenute in conformità del presente articolo. Tali provvedimenti sono dati senza dilazione dal presidente della corte di assise, dal tribunale, o dal pretore, che conosce del giudizio, qualora si siano trasferiti sul luogo. Nei casi suindicati, e in quello di rifiuto a fare testimonianza, o a prestare ufficio di perito o interprete, si applica altresì la disposizione del secondo capoverso dell'articolo 232. »

Art. 210 Cod. pen. « Chiunque chiamato dall'autorità giudiziaria quale testimone, perito o interprete, ottiene, allegando un falso pretesto, di esimersi dal comparire, ovvero, essendosi presentato, rifiuta di fare la testimonianza o di prestare l'ufficio di perito o d'interprete, è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa da lire cento a mille. »

« Questa disposizione si applica anche ai giurati, qualora ottengano l'esenzione allegando un falso pretesto. Se si tratta di un perito, la condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio della professione o dall'arte per un periodo di tempo pari a quello della detenzione. »

(1) Presidente o Pretore.

(2) Tribunale o Pretura

RELAZIONE di NOTIFICAZIONE

L'anno millenovecentoventicinque 1925 - il giorno 4 quattro
del mese di Febbraio in Milano

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto a U. Corte d'Appello di Milano

Sulla richiesta di cui innanzi, ho citato a comparire nel luogo, giorno ed ora suddetta le persone retro indicate, consegnando copia a ll' Illustrissimo Signor Senatore Luigi Albertoni residente in Milano Piazza Castello 11.91 - ivi presentandosi con Gatti Carlina - cameriera alle Dipendente Ed. ... affidando, questi e suoi congiunti al momento assenti.

[Firma]

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

[Firma]

Gatti Carlina